



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

C.A.P. 31020 Piazza Martiri della Libertà, 1 - Provincia di TREVISO

CONCORSO DEL COMUNE NELLA SPESA PER INTERESSI SU MUTUO CONTRATTO PER LA PRIMA CASA

REGOLAMENTO

1 - Il contributo verrà concesso:

- a) ai cittadini residenti del Comune di Sernaglia;
- b) agli emigranti, anche residenti all'estero, purchè provenienti dal Comune di Sernaglia e di nazionalità italiana;
- c) ai cittadini residenti in altri comuni che intendono costruire e trasferirsi nel comune di Sernaglia.

2 - Le abitazioni dovranno sorgere nel Comune di Sernaglia ed i lavori dovranno, preferibilmente, essere affidati imprese del Comune.

3 - Si finanzieranno solo le abitazioni adibite a prima casa. I soggetti beneficiari non dovranno essere proprietari di altre unità immobiliari abitative. Nelle stesse condizioni giuridiche dovrà trovarsi anche il coniuge, non legalmente separato, del richiedente.

Ciò dovrà essere dichiarato dal richiedente ed, eventualmente, dal coniuge e perfezionato da un certificato di residenza da presentarsi entro 4 anni dalla data di stipula del contratto di mutuo.

Dovrà, inoltre trattarsi di abitazione non di lusso. Si considerano non di lusso le abitazioni comprese nelle classi IX-X-XI di cui all'art. 8 del DMLP 10 maggio 1975.

4 - Sono fissati i seguenti limiti di intervento da parte del Comune:
importo massimo del mutuo: L. 100 milioni;
importo minimo del mutuo: L. 30 milioni.

5 - Intervento del Comune:

- a) 20 % della quota interessi pagata sui mutui contratti per costruzione o acquisto di nuove abitazioni;
- b) 30% della quota interessi pagata sui mutui contratti per ristrutturazione, ampliamento case esistenti da più di 10 anni,
- c) 40% della quota interessi pagata sui mutui contratti per ristrutturazione, ampliamento case esistenti da più di 10 anni, situate nei centri storici segnalati dal PRG e per i quali non è stato redatto un Piano di recupero di iniziativa pubblica.

Reg. Albo 157/PP

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
PROVINCIA DI TREVISO

Il presente REGOLAMENTO è stato pubblicato
all' Albo Pretorio il 20.04.88 sino al 05.05.88

IL MESSO COMUNALE



6 - Il richiedente dovrà presentare istanza all'Ufficio Segreteria del Comune di Sernaglia, utilizzando lo stampato disponibile presso l'Ufficio stesso.

Alla domanda non dovrà essere allegata alcuna documentazione, in quanto il richiedente dichiarerà sotto la propria responsabilità nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal regolamento stesso. Verrà allegata una planimetria dell'immobile, soltanto nel caso in cui la stessa non sia disponibile all'Ufficio Tecnico.

7 - Il Comune provvederà al pagamento del contributo direttamente all'interessato entro il 30.04 dell'anno successivo a quello di riferimento, contro presentazione della contabile dalla quale risulti la quota interessi pagata nell'anno.

8 - Non possono essere ammessi al contributo coloro che hanno già usufruito di analoghe agevolazioni e/o contributi da parte delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni o di ogni altro Ente che opera nel settore dell'edilizia residenziale. I richiedenti dovranno presentare idonea dichiarazione a tal fine.

9 - Le domande verranno accolte in stretto ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle somme a disposizione.

Le domande dovranno essere perfezionate con la stipula del contratto di mutuo entro il termine di 180 gg. dalla data di comunicazione dell'accettazione preventiva da parte del Comune.

Oltre tale termine, le domande si intenderanno decadute.

10 - Il richiedente dovrà sottostare alle clausole previste per Statuto delle Banche convenzionate, presentando tutta la documentazione che verrà richiesta.

11 - Se il finanziamento venisse meno alle condizioni richieste nella presente, il Comune cesserà immediatamente di erogare il contributo in conto interessi, esigendo il rimborso di quanto versato fino a quel momento.

Il contributo comunale non verrà più erogato dal momento dell'eventuale estinzione anticipata del mutuo.

Qualora l'immobile venisse alienato durante la permanenza del mutuo, il beneficiario dovrà rimborsare al Comune la somma ricevuta come contributo essendo venuta meno una delle condizioni per le quali il contributo è stato concesso (art. 6 lett. d).

12 - Il contributo verrà erogato previa accettazione, da parte del richiedente, della presente convenzione con il Comune.

19 APR. 1999